



PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DECRETO AIUTI”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022 la legge di conversione del Decreto Aiuti (L. 91/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2022).

Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

Riduzione dell'aliquota Iva nel settore del gas - Articolo 1-quater, commi 1 e 2

L'art. 1-quater prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, tale aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale - Articolo 2

Il Decreto Aiuti aveva già previsto un **incremento dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese** per l'acquisto di energia elettrica e gas. Più precisamente:

- il credito d'imposta per l'acquisto di **gas** a favore delle imprese **non gasivore** è passato al **25%**;
- il credito d'imposta per l'acquisto di **gas** a favore delle imprese **gasivore** è passato al **25%**;
- il credito d'imposta per l'acquisto di **energia** a favore delle imprese **non energivore** è passato al **15%**.

Con la legge di conversione sono stati introdotti due nuovi commi, il primo dei quali prevede, a favore delle **imprese non energivore e non gasivore** che si riforniscono di energia dal medesimo venditore presso il quale si rifornivano nel primo trimestre 2019, **che il venditore, su richiesta dell'impresa stessa, sia tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell'agevolazione spettante**.

Il nuovo **comma 3-ter**, invece, chiarisce che le agevolazioni si applicano **conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis**.

Con riferimento a quest'ultimo comma si segnala che, **con l'applicazione della normativa “de minimis”, scatta un tetto oltre il quale le imprese non possono più ottenere le agevolazioni. Il tetto è imposto dal regime “de minimis” che fissa un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, importo che viene raggiunto sommando tutti gli incentivi ottenuti nell'ultimo triennio**.

In altri termini, se un'impresa ha ottenuto 130 mila euro partecipando a un bando Inail Isi nel 2020 e ha ottenuto un aiuto regionale in regime “de minimis” per un valore di 40 mila euro nel 2021, ha attualmente disponibile uno spazio di soli 30 mila euro per sfruttare il credito d'imposta sui costi energetici (ossia la differenza tra l'importo massimo concedibile di 200 mila euro e tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della normativa “de minimis” negli ultimi tre esercizi). Ne deriva che, una volta fatti i conteggi di quanto spetterebbe all'impresa considerando il maggior costo sostenuto e la percentuale applicabile, la stessa impresa deve anche verificare se ha uno spazio adeguato per poter utilizzare il beneficio.

La cosa si complica ulteriormente nel caso di un'impresa facente parte di un gruppo, poiché scatta, in questo caso, il concetto di «impresa unica». Il calcolo, oltre a riguardare la singola impresa beneficiaria, deve in questo caso essere allargato a tutto il gruppo. Ne deriva che in un gruppo di tre imprese che avessero teoricamente diritto a 100 mila euro di credito d'imposta ciascuna, a parità di ipotesi dell'esempio precedente, le tre imprese si troverebbero a doversi ripartire un ben più esiguo credito d'imposta complessivamente utilizzabile di 30 mila euro. In caso di attribuzione a un'unica impresa, questa perderebbe la possibilità di utilizzare la residua quota spettante di 70 mila euro, mentre le altre due, addirittura, perderebbero la possibilità di utilizzare tutti i 100 mila euro.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale - Articolo 2-bis

L'art. 2-bis del DL 50/2022 introduce per l'anno 2022 **un'indennità una tantum pari a 550,00 euro** per i lavoratori delle aziende private:

- titolari, nell'anno 2021, di un contratto a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;
- a condizione che, al momento della presentazione della domanda, detti lavoratori non siano titolari di un



altro rapporto di lavoro dipendente o percettori di NASpl o, ancora, di un trattamento pensionistico. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, viene erogata dall'INPS e può essere riconosciuta una sola volta per il medesimo lavoratore.

Superbonus e modifica alle norme sulla cessione dei crediti – Articolo 14, commi 1, 1-bis

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle **banche**, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la **cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti** (intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) **che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa**, ovvero con la banca capogruppo, **senza facoltà di ulteriore cessione**. In passato, invece, la previsione limitava le possibilità di cessione ai "clienti professionali". La nuova previsione si applica **anche** alle cessioni/sconti in fattura **comunicati all'Agenzia delle entrate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione** (ovvero prima del 16.07.2022).

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Articolo 15-bis

L'art. 15 stabilisce che **fino all'importo di 120.000,00 euro** (limite innalzato rispetto al precedente valore di 60.000,00 euro) **è possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo**, comprese in ciascuna richiesta, senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica. Il valore soglia di 120.000,00 euro è determinato in relazione a "ciascuna richiesta", anziché in relazione all'ammontare delle "somme iscritte a ruolo". Il nuovo criterio permette di estendere la possibilità di ottenere la dilazione dei ruoli senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica, anche oltre il valore di 120.000,00 euro, potendo presentare una istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo.

Le modifiche introdotte si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 16.7.2022.

In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022:

- la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non consecutive;

- il carico in relazione al quale è maturata la decadenza non può essere nuovamente rateizzato;

- il contribuente decaduto dalla dilazione per mancato pagamento, potrà chiedere la dilazione per carichi diversi da quello per il quale è intervenuta la decadenza.

Per le dilazioni ottenute a seguito di richieste presentate prima del 16.7.2022, in caso di decadenza dalla rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni introdotte in merito all'aumento del valore soglia e alla decadenza.

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione - Articolo 20-ter

Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni relativi anche a prestazioni professionali, e non solo a somministrazioni, forniture e appalti. La nuova disposizione è applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all'Agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Buono da 10.000 euro per la partecipazione a fiere - Articolo 25-bis

L'art. 25-bis prevede un buono del valore di 10.000,00 euro, da rilasciare alle imprese:

- aventi sede operativa in Italia;
- che, dal 16.7.2022 e fino al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il buono dovrà essere richiesto mediante un'apposita piattaforma telematica, che sarà resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico. Il buono sarà riconosciuto secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nel limite delle risorse disponibili (pari a 34 milioni di euro). Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono presentare, mediante la suddetta piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti.

Proroga versamenti società, associazioni e federazioni sportive - Articolo 39, comma 1-bis

Vengono prorogati fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti



dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.